

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. - È costituita una Associazione denominata **SCUOLA PORTIERI CORTIULA GRENDENE - Associazione Sportiva Dilettantistica.**

La denominazione dell'associazione comprende il nome dei soci fondatori.

L'Associazione ha sede in UDINE

L'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nel mentre compete all'assemblea ordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia.

Art. 2. - L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia lo sviluppo dell'attività sportiva e in particolare del gioco del calcio. A tal fine l'Associazione potrà:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche del gioco del calcio;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento del gioco

del calcio ed anche in altre attività sportive;

- gestire immobili e impianti, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nel mondo del calcio ed anche in altre attività sportive;
- partecipare all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento del gioco del calcio ed anche in altre attività sportive, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività simili collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per l'autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 3. - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo.

TITOLO II

I soci

Art. 5. – I soci sono suddivisi in due categorie:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari.

I soci fondatori sono i soci sottoscrittori l'atto costitutivo pertanto Cortiula Leonardo e Grendene Daniele. Il nome dei predetti soci fondatori fa parte delle denominazione dell'associazione. Nel caso in cui i predetti cessino, per qualsiasi motivo, dalla qualifica di soci l'assemblea dei soci dovrà entro 30 giorni provvedere a rimuovere il nome del socio cessato dalla denominazione.

I soci Ordinari sono i soci diversi dai soci fondatori.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione. La quota non è trasmissibile per atto tra vivi o a causa di morte, e non è rivalutabile.

I soci che non sono in regola con il pagamento della quota entro i termini fissati dal consiglio direttivo decadono automaticamente dalla qualifica di soci.

Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo.

TITOLO III

L'assemblea dei soci

Art. 7. – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione, su delibera del consiglio direttivo, deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nella sede sociale e/o nei luoghi dove viene svolta l'attività non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 8. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;

- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea inoltre si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Art. 9. - Hanno diritto di intervenire alle assemblee, ordinarie e straordinarie, tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Nella seconda convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 10. - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni di modifica dello statuto è necessario il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati in assemblea e l'assenso di tutti i soci fondatori.

Art. 11. – L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO IV

Il consiglio direttivo

Art. 12. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 2 (due) membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;

d) delibera sull'ammissione dei soci;

e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;

f) approva i bilanci da presentare all'assemblea dei soci;

g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

i) conferisce e revoca procure.

Art. 14. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 15. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 16. - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

TITOLO V

TITOLO VII

Il patrimonio

Art. 17. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi dello Stato, di Enti locali, delle Regioni di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
- donazioni e lasciti;

- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Art. 18. - È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19. – L'esercizio sociale va dal 01 luglio al 30 giugno

TITOLO VIII

Lo scioglimento

Art. 20. - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.